

Risposte alle domande più frequenti pervenute al 28 febbraio 2019

(in caratteri neri le domande in rosso le risposte)

Domande relative al bando della filiera frutta in guscio

D: 1) Art. 8 Punteggio per la completezza del partenariato.

Nel caso della filiera nocciolo, le 4 fasi per la completezza della filiera possono essere distinte nel seguente modo?

FASE 1: Fase agricola. Aziende agricole partner

FASE 2: Fase di raccolta, condizionamento ed essiccazione. Partner 1

FASE 3: Fase di prima trasformazione (sgusciatura, calibratura sgusciato, cernita sgusciato). Partner 2

FASE 4: Fasi successive di trasformazione (tostatura, cernita del tostato). Partner 3

Il Partner 1 sarà anche il capofila e stipulerà i contratti di conferimento con le aziende agricole. Quindi ritirerà interamente la materia prima prodotta dall'aziende agricole partner.

Nell'ATS saranno presenti le aziende agricole partner e i partner 1, 2 e 3.

Il partner 1 (capofila) stabilirà degli accordi con il partner 2 e il partner 3 per l'effettuazione di alcune lavorazioni (sgusciatura e tostatura) per proprio conto.

Questi accordi saranno oggetto dell'ATS.

R: Il punteggio viene attribuito quando nell'ATS compaiono soggetti in grado di dimostrare l'operatività per le diverse fasi; la fase agricola è ovvia, la fase 2 pure, così come la 3 che, tuttavia, include anche la tostatura e cernita del tostato, mentre la fase 4 è rappresentata dalla trasformazione delle nocciole in prodotti a base di nocciole, quali creme, oli o dolci con farciture ecc. siano essi semilavorati da vendere all'industria che al consumatore finale.

Non vanno confusi i contratti con cui il capofila si impegna ad acquistare i prodotti dai produttori agricoli con l'ATS: I firmatari dell'ATS sono solo i soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto oggetto di domanda. Con un produttore agricolo che non realizza nuovi nocciolotti con la domanda di filiera limitandosi a vendere le nocciole prodotte con impianti già esistenti il capofila stipula un contratto individuale, non è necessario che quel produttore faccia parte dell'ATS.

L'ATS è un accordo con tutti i partner che concorrono a realizzare il progetto o contribuiscono alle fasi di lavorazione stabiliscono a quali condizioni aderiscono alla filiera, i rapporti che intercorrono tra di essi e gli obblighi per la buona riuscita del progetto e la sua realizzazione.

I contratti del primo acquirente capofila con gli agricoltori/produttori per il ritiro del prodotto sono diversi dall'ATS e vanno stipulati, individualmente dal capofila con ognuno dei produttori indicando quantità e condizioni di acquisto. Se si chiede il relativo punteggio per la maggiorazione nel contratto dovrà essere chiaramente indicato come si valutano i prezzi di mercato e che tipo di vantaggio si prevede di riconoscere al venditore.

Accanto a questi contratti, andrà allegato alla domanda, ai fini della valutazione del progetto, il contratto/accordo tra l'acquirente capofila e l'acquirente finale (tipo Ferrero, Loaker, Besana, Nestlé o altri)

Risposte alle domande più frequenti pervenute al 28 febbraio 2019

(in caratteri neri le domande in rosso le risposte)

D: 2) Art. 5.2 Congruità della spesa

In fase di presentazione della domanda di contributo, per l'imputazione dei costi, è sufficiente rispettare i costi unitari massimi riportati nella Tabella n.1 senza necessità di predisporre computi metrici preventivi.

In fase di rendicontazione è possibile far riferimento sempre alla Tabella n.1 o è necessario predisporre un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente realizzati?

R: Per la presentazione della domanda non sono necessari i preventivi; per la rendicontazione sono invece necessari i preventivi, siano essi per l'impianto chiavi in mano, ovvero, se realizzato in amministrazione diretta, per le fatture di acquisto delle varie componenti (piante, tutori, linee irrigue, ecc.). Solo per la manodopera si possono utilizzare i costi di riferimento.

D:3) Le aziende agricole partner che partecipano alla filiera devono rispettare l'importo minimo di 25.000,00 euro (circa 3 ettari di impianto) previsto dall'Intervento 4.1.1 ho possono presentare investimenti anche per un importo inferiore?

R: la domanda di sostegno è solo una, quella della 16.4; le aziende partner non presentano vere domande, producono solo nel SIAR le informazioni necessarie per l'istruttoria. In nessuna parte del bando è riportato il limite dei 25.000 che, quindi, non si applica.

D: 4) Possono partecipare alla filiera aziende agricole che già possiedono noccioleti e che stipuleranno i contratti di conferimento con il capofila?

Eventualmente queste aziende possono presentare domanda di contributo per la sola realizzazione dell'impianto di irrigazione per migliorare il noccioleto esistente?

R: Chiaramente, come evidenziato nella risposta al primo quesito, il capofila può stipulare contratti di acquisto con tutti i produttori di nocciole, non solo quelli che fanno gli investimenti. All'ATS dovranno aderire tutti i produttori che fanno investimenti, non quelli con i quali il capofila ha stipulato solo i contratti per l'acquisto del prodotto.

Gli impianti di irrigazione su noccioleti esistenti sono ammissibili.

D: 5) Gli impianti di noccioleto possono essere realizzati con piante di nocciolo micorizzate (Tuber Melanosporum e altri) imputando il costo della sola pianta da frutto?

R: l'obiettivo del bando è realizzare noccioleti per implementare la filiera e quindi, vista l'incompatibilità tecnica delle due produzioni (nocciole e tartufo), non è consentita la realizzazione di impianti che manifestamente sono orientati ad una produzione non prevista dal bando. Quindi, nel caso venisse presentata una fattura per l'acquisto di piante micorizzate, l'impianto verrà escluso.

D: 6) Art. 4.3 e 4.4 Cooperazione. Filiera corta

I contratti di filiera tra aziende agricole e capofila devono avere durata quinquennale. La loro decorrenza è a partire dalla data in cui viene autorizzata l'AGEA al pagamento del saldo, come per l'ATS?

R: L'ATS, stipulata tra i soggetti che partecipano alla realizzazione degli investimenti indicati in domanda ha durata finalizzata alla realizzazione del programma d'investimento oggetto di domanda.

Risposte alle domande più frequenti pervenute al 28 febbraio 2019

(in caratteri neri le domande in rosso le risposte)

I contratti tra capofila e produttori impegnano il capofila ad acquistare prodotti per almeno cinque anni, avranno una durata di cinque anni che parte dal primo acquisto dimostrato con che, presumibilmente, coinciderà con il momento in cui il nocciolo entra in produzione. Questo è scritto chiaramente all'art. 4 paragrafo 4.4 secondo capoverso del bando.

D: 7) E' possibile inserire in domanda di contributo l'acquisto di recinzioni elettriche mobili a batteria?

E' indispensabile difendere i nuovi impianti da cinghiali o caprioli.

Lo shelter è utile quando la pianta è piccola ma poi, dopo il primo anno, non apporta alcuna protezione alla pianta ormai cresciuta.

R: il bando relativo alla Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2) Filiera corta per la valorizzazione della frutta in guscio finanzia solo la messa a dimora dei noccioli e gli impianti per l'irrigazione di soccorso. Questo nell'ottica di massimizzare il numero di ettari finanziati. Non sono ammessi altri investimenti come ad esempio la realizzazioni di recinzioni di qualsiasi tipo, anche elettriche.

D: 8) Fermo restando l'importo totale di spesa e contributo totali ammessi per l'intera filiera, è possibile presentare varianti che permettano alle aziende agricole partner già presenti nell'ATS di incrementare o diminuire l'importo del piano di investimenti presentato?

R: Occorre tenere presente che per la Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2) la domanda che viene presentata è quella "unica" del capofila. Le informazioni inserite nel SIAR dai singoli partner non sono, tecnicamente, vere e proprie domande, sono essenzialmente uno "strumento" con il quale vengono fornite le informazioni e documentazioni necessarie ad effettuare la valutazione degli interventi 411 e 421. Questo significa che è possibile ridurre o incrementare gli investimenti dei singoli partner così come sostituire un partner con un altro, sempre che vengano rispettati i massimali di spesa e di contributo definiti nella domanda 16.4.1. è superfluo ricordare che questo tipo di variazioni comporta una modifica dei patti stipulati tra le parti e che è fattibile a condizione che venga aggiornata l'ATS e che dalla nuova scrittura risulti la variazione degli impegni tra le parti.

Le modifiche in questione dovranno essere formalizzate fornendo le necessarie informazioni attraverso la procedura SIAR utilizzando le funzionalità variante/cambio di beneficiario.

D: 9) Fermo restando l'importo totale di spesa e contributo totali ammessi per l'intera filiera, è possibile presentare varianti in modo tale che altre aziende agricole possano entrare a far parte della filiera sottoscrivendo l'ATS e presentando un piano di investimenti il cui importo vada a compensare quello di aziende partner che riducono o non possono realizzare il proprio piano di investimenti proposto?

R: vale quanto riportato nella risposta alla domanda n. 8

D: 10) All'art. 8 viene esplicitato che ogni domanda delle singole aziende partner verrà valutata in base ai criteri dal bando per la Sottomisura 4.1. Verrà preso in considerazione anche il punteggio minimo di 12 punti?

R: sì, il punteggio minimo deve essere rispettato; questa condizione non rappresenta comunque un vincolo molto gravoso in quanto tutti gli investimenti sono finalizzati ad una settore produttivo ben specifico che consente di avere riconosciuto un punteggio relativamente al criterio di selezione "targeting settoriale" (ad esempio nel caso della frutta in guscio il settore è ovviamente "ortofrutta" e l'investimento è classificabile come "miglioramento fondiario": quindi il punteggio per il targeting settoriale è pari a 15, superiore al minimo di 12 punti)

Risposte alle domande più frequenti pervenute al 28 febbraio 2019

(in caratteri neri le domande in rosso le risposte)

Domande relative al bando della filiera latte

D11): Il tunnel per il ricovero dei foraggi con permesso a costruire o scia è da considerarsi fra la tipologia "immobiliare"? L'aliquota di contributo è in questo caso il 40% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: L'investimento in questione viene considerato immobiliare, quindi con percentuale base di contribuzione pari al 40%.

Segnalo comunque la necessità di verificare con assoluta precisione le norme che regolano tali costruzioni, in quanto per ciò che concerne le autorizzazioni edilizie si farà riferimento esclusivamente a quanto normato nel Testo unico per l'edilizia e non ad interpretazioni diverse degli uffici urbanistici comunali

D12): Il tunnel che rientra nella tipologia edilizia libera si può considerare comunque fisso per destinazione o in questo caso l'aliquota è il 20% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: L'investimento in questione viene considerato immobiliare, quindi con percentuale base di contribuzione pari al 40%.

Stesso discorso della precedente risposta per quanto concerne le autorizzazioni edilizie.

D13): Per il fienile completamente chiuso su tutti i lati, il tetto massimo ammissibile è quello compreso entro gli 800 €

R: L'investimento in questione ricade nella tipologia "Rimessa macchine ed attrezzi e magazzino di stoccaggio" con un costo massimo di € 400,00/mq di suc

D14): La concimaia sia ristrutturazione o nuova costruzione è ammissibile visto che comunque è legata strettamente all'allevamento?

R: Si è ammissibile

D15): Il rimorchio vasca utilizzato per il letame e per il trasporto dei foraggi insilati è ammissibile?

R: Si è ammissibile

D16): Il carro botte liquame?

R: Si è ammissibile

D17): Il silos in muratura per il contenimento del foraggio insilato è un investimento immobiliare l'aliquota di contributo è in questo caso il 40% più eventuali aumenti per giovane e zona montana o svantaggiata?

R: Si

D18): Le recinzioni sono ammissibili solo per il paddock per la stabulazione degli animali allevati per la produzione di latte, oppure tale disposizione è superata dalle disposizioni della 4.1.1. dove si dice che le recinzioni ammissibili sono "quelle finalizzate all'allevamento zootecnico di bovini, bufalini, suini e ovi caprini a condizione che venga garantito un carico di UBA ettaro compreso tra 0,5 e 2 UBA e che siano presenti nell'area recintata le strutture idonee al ricovero, alimentazione e abbeveramento degli animali?

R: Valgono le regole riportate nel bando di filiera e quindi sono escluse tutte le recinzioni ad esclusione dei paddock per la stabulazione degli animali allevati per la produzione di latte